



BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2021

PARTE GENERALE DEL BANDO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Foggia, si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per **favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali.**

L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando voucher utilizzabili o come contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi o per la copertura degli oneri finanziari su prestiti destinati alla realizzazione di programmi di internazionalizzazione delle aziende.

3. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher internazionalizzazione - Anno 2021" sono proposte due Misure - **Misura A e Misura B** - che rispondono ai seguenti obiettivi:
 - sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
 - promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di aumentare la loro competitività attraverso, tra l'altro, la definizione di piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune;
 - incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale;
 - favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull'estero da parte delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
4. Le disposizioni specifiche relative alle **Misure A e B** previste nella "Scheda 1 - Misura A" e nella "Scheda 2- Misura B" formano parte integrante e sostanziale del presente Bando. Le previsioni della presente parte generale del Bando, dove non diversamente specificato, si intendono relative sia alla Misura A che alla Misura B.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le seguenti misure:
 - **Misura A** – Progetti condivisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 1 – Misura A";
 - **Misura B** – Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella "Scheda 2 – Misura B".
2. Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare:



- a) percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:
- i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;
 - il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali;
 - l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
 - la protezione del marchio dell'impresa all'estero;
 - i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legato all'estero, con specifico riferimento alle necessità legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa attraverso attività formative a carattere specialistico (soprattutto a distanza);
 - lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;
- b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:
- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
 - l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;
 - progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
 - la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
 - laddove possibile, la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia;
 - la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 169.004,54 e sono suddivise come di seguito riportato:

- Misura A, euro 59.000,00;
- Misura B, euro 110.004,54.

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00.



4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili con un importo minimo di investimento pari a € 1.000,00.
5. Tanto per la **Misura A** che per la **Misura B**, alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità pari al 5% del contributo concesso e alle imprese femminili² verrà riconosciuta una premialità pari al 10% del contributo concesso. Le premialità saranno concesse nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 8.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una misura all'altra, secondo quanto indicato all'articolo 11;
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia;
 - c. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e. non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019²;
 - f. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - g. non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
 - h. abbiano assolto gli obblighi contributivi;
 - i. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Foggia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;

¹Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

²In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

³Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



- j. non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Foggia e con le sue Aziende Speciali⁴;
 - k. non siano state beneficiarie del contributo relativo al Bando Internazionalizzazione della Camera di commercio di Foggia nell'annualità 2020;
 - l. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
 - m. non risultino nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
2. Qualora l'impresa, nel corso del procedimento istruttorio, risulti non in regola con i requisiti di cui al punto d e h, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo, entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione con apposita pec da inviare a cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
3. Le imprese a cui sono stati già erogati contributi a valere sul Bando "Voucher Internazionalizzazione - annualità 2020" della Camera di Commercio di Foggia, non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Sia per la **Misura A** che per la **Misura B**, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo alternativa tra le Misure A e Misura B**: se si presenta una domanda per la Misura A non può essere presentata un'ulteriore domanda per la Misura B e viceversa. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura (**Misura A o Misura B**) in cui si presentano come fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi inerenti agli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale - tra quelli previsti all'art. 2, comma 2 del presente Bando - non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁶.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art. 2, comma 2 del presente Bando;

4Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Foggia e/o delle sue Aziende Speciali, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta.



- b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui al suddetto art. 2, comma 2;
 - c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione);
 - d) spese per l'abbattimento degli oneri di qualunque natura (spese di istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione riferiti agli ambiti di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando. Tali spese non possono superare il limite del 10% del costo totale del progetto finanziato.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
 - b) produzione di campionature;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 del presente Bando si riferisce la spesa.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda del voucher fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo (Misura A) o alla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione (Misura B).
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
- a. con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
 - b. con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. L'impresa richiedente dovrà dichiarare se, per le stesse spese per le quali è richiesto l'aiuto, ha ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis”.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021, quale modificato da SA.58547 e SA.62495, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020.



2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera € 1.800.000,00 per singola impresa, € 270.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o €225.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, la stessa dovrà dichiarare che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di € 1.800.000,00. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di € 270.000,00 per impresa. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente disciplinare si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente disciplinare può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
3. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
 - b) con aiuti di cui ai regolamenti "de minimis" o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni relative al cumulo previste da tali regolamenti.
4. L'impresa richiedente dovrà dichiarare se, per le stesse spese per le quali è richiesto l'aiuto, ha ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. **A pena di esclusione**, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco <https://webtelemaco.infocamere.it>, dalle ore 10:00 del 20/09/21 fino alle ore 21:00 del 30/10/2021;

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale <https://www.fg.camcom.gov.it>, sottoscritto con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale, anche dell'intermediario).

3. **A pena di esclusione**, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b. ALLEGATI AL MODELLO BASE, che **dovranno essere firmati digitalmente, a pena esclusione, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**
 - modulo di domanda, disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it> compilato in ogni sua parte;
 - **per la Misura A**, la documentazione prevista nella "Scheda 1 – Misura A"
 - **per la Misura B**, la documentazione prevista nella "Scheda 2 – Misura B".

4. I documenti e preventivi di spesa, nonché gli eventuali piani di finanziamento di cui all'art. 7 comma 1, lettera d), devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).



5. Con l'invio della pratica telematica, all'interno del sistema Webtelemaco, dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).
6. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità e per le imprese femminili di cui all'articolo 3 comma 4, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito <https://www.fg.camcom.gov.it>.
7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
8. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il report per la verifica del grado di maturità digitale dell'impresa - self assessment (Selfi 4.0); il questionario è disponibile al seguente link <http://bit.ly/TestDigitaleSelfi40>.
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. **Per la Misura A** è prevista una **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato effettuata da un apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con provvedimento del Segretario generale della Camera di commercio. I criteri di valutazione, di assegnazione del voucher e formazione della graduatoria sono descritti nella "Scheda 1 –Misura A". Al termine della fase di valutazione, verrà formata una graduatoria in ordine di punteggio dei progetti cui afferiscono le domande.

Con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio, il Segretario generale approva i seguenti elenchi:

- l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;
- l'elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatte salve le possibilità di cui all'art. 3, comma 7 del presente Bando, nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse in seguito a determinazioni di rinunce o approvazioni di decadenze del contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni dalle suddette determinazioni, è approvato lo scorrimento della graduatoria.

2. **Per la Misura B** è prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando. I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella "Scheda 2 –Misura B".



L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato.

Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche dal voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell'ultima Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1 I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), oppure:
- d. a sostenere un investimento per progetti di internazionalizzazione il cui finanziamento prevede oneri (anche bancari, quali spese di istruttoria, interessi, ecc.) ammessi a contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera d) non superiori al 10% del costo totale del progetto;
- e. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- f. a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Foggia. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Foggia successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- g. a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità e di impresa femminile.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale <https://www.fg.camcom.gov.it>, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it>), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria



equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

b. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati e riportanti il la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Foggia - Anno 2021" e il codice CUP risultante dall'atto di concessione del contributo;

c. in riferimento ai documenti di spesa quietanzati, di cui alla lettera b), è necessario allegare la dichiarazione liberatoria a firma del fornitore, secondo lo schema e le indicazioni riportate nel modello disponibile sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it>;

d. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);

e. estratto conto bancario/lista movimenti comprovante ogni pagamento effettuato in particolare:

- nel caso di disposizione di bonifico elettronico dovrà sempre essere prodotto l'estratto conto in quanto la sola disposizione del pagamento non costituisce prova dell'effettiva quietanza della spesa;
- per i pagamenti effettuati tramite assegno non trasferibile occorre presentare copia dell'assegno e relativo estratto conto;
- per i pagamenti effettuati tramite carta di credito deve essere allegato il saldo della carta di credito con il dettaglio dei movimenti e l'estratto conto bancario con evidenza del relativo addebito.

f. copia del piano di finanziamento accordato dall'ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di sviluppo di attività a sostegno del commercio internazionale, ove applicabile;

g. nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;

h. nel caso di domande a valere sulla Misura A, relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher e dal soggetto proponente, contenente i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti;

i. nel caso di domande a valere sulla Misura B, una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher e di consuntivazione delle attività realizzate.

2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

3. L'impresa può richiedere, a titolo di anticipazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria (come da fac-simile), incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a. mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;



- b. mancato invio delle integrazioni richieste dalla Camera di Commercio entro i termini previsti dal bando;
- c. mancanza o venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Bando;
- d. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
- e. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- f. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- g. esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – MANCATA LIQUIDAZIONE E REVOCA NEL CASO DELLA MISURA A

1. Le imprese partecipanti ai progetti di cui alla Misura A mantengono il diritto alla liquidazione del voucher, se dovuto, indipendentemente dalla situazione di liquidazione del voucher, o eventuale provvedimento di revoca, riguardante altre imprese partecipanti al medesimo progetto.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale dott.ssa Palladino.

ARTICOLO 18 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende fornire agli interessati le seguenti informazioni sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax 0881-797333, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it, sito internet <http://www.fg.camcom.gov.it/>

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

I dati personali conferiti saranno trattati:

- a) nell'ambito del procedimento finalizzato alla presentazione e alla gestione delle domande di contributo di cui all'art.1 del Bando Formazione e Lavoro 2021 della Camera di Commercio per le seguenti finalità:
 - 1) le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;



- 2) l'inserimento e le verifiche nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- 3) le attività relative al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.
- 4) l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher;

La Camera di Commercio svolge tale funzione in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del Formazione e Lavoro ai sensi della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016.

- b) per l'invio di comunicazioni informative e promozionali: previo suo espresso consenso, i dati raccolti saranno trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e/o da altri Enti del Sistema Camerale e relative a preferenze/ambiti da Lei espressamente indicati (ad esempio al momento dell'iscrizione al servizio informativo o alla richiesta di altri servizi offerti dalla CCIAA) e connessi alla posizione del Registro Imprese eventualmente associata all'utente

Per le finalità di cui alla lett. a) le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dall'art. 6, par.1, lett. c) ed e) GDPR, ossia il trattamento è svolto in adempimento ad un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare del trattamento.

Per le finalità di cui alla lett. b) la base giuridica è rappresentata dall'art.6, par.1, lett. a) del GDPR, ossia l'interessato deve esprimere espressamente il suo consenso.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio di Foggia per le finalità precedentemente indicate.

4. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante, anche quelle richiamate dall'art. 10 del GDPR, mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3., lett. a), costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Per la finalità di cui al punto 3., lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso, tuttavia, che non impedisce la partecipazione alle attività previste dal Bando in oggetto, comporta l'impossibilità ad essere informato in ordine a servizi, eventi e attività divulgative e formative della Camera di Commercio di Foggia.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono essere comunicati a soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio di Foggia nonché ad altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e designati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- aziende speciali della Camera di Commercio di Foggia;

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

La Camera di Commercio di Foggia può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati.



L'eventuale trasferimento all'estero risulta comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando, per le finalità di cui al punto 3., lett. a), saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

I dati personali raccolti per la finalità di cui al punto 3., lett. b), cioè l'iscrizione al servizio informativo saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e, successivamente, per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici per procedere alla cancellazione dei dati. Potrà chiedere la cancellazione dal servizio informativo utilizzando l'apposito link di disiscrizione che accompagna ogni comunicazione o scrivendo all'indirizzo comunicazione@fg.camcom.it

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it

Formula di acquisizione del consenso:

Informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato

accenso al trattamento dei miei dati da parte della Camera di Commercio di Foggia per **l'inoltro, ai recapiti indicati, di comunicazioni informative e promozionali in ordine a** attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio, da altri Enti del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici, come definito al punto 3) lett. b) dell'informativa.

Questa informativa è stata aggiornata dalla Segreteria Generale in data 08-07-2021



SCHEDA 1 – MISURA A
PROGETTI FINALIZZATI A RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE TRA MPMI
PER LA CRESCITA DELLA PROIEZIONE INTERNAZIONALE

a) Tipologia di intervento

La misura prevede il contributo alla realizzazione di un progetto di internazionalizzazione che accomuna un network di MPMI. A tal riguardo, le imprese aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia possono dunque presentare domande di contributo relative alla realizzazione di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelle previste all'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando.

Tali progetti riguardano da 3 a 20 imprese, le quali condividono gli obiettivi del progetto come, a titolo esemplificativo, i mercati esteri di riferimento, le modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi per l'export o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere produttive o di servizio in tutti i settori economici, nonché ulteriori finalità individuate dalle imprese relative alle iniziative di cui all'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando.

b) Definizioni

Ai fini della presente Misura A si intende per:

- **progetto**, l'insieme di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi descritti alla precedente lettera a), secondo le modalità descritte nel "Modulo Misura A" (vedi successiva lettera e) della presente Scheda);
- **impresa capofila** o **soggetto aggregatore**, il soggetto proponente, secondo quanto descritto al successivo punto d) della presente Scheda, che definisce gli obiettivi del progetto e promuove la partecipazione delle altre imprese;
- **impresa partecipante**, l'impresa che aderisce al progetto e si impegna a sviluppare le attività di propria competenza, destinataria dei voucher erogati dalla Camera di commercio. L'impresa può partecipare al massimo a un progetto. In caso di partecipazioni plurime verrà considerata solo la prima in ordine cronologico di domanda.

c) Entità del contributo

Il contributo è assegnato a ciascuna impresa partecipante al progetto sulla base delle spese sostenute ai fini della sua realizzazione, oltre all'eventuale premialità di cui all'art. 3 comma 4 della parte generale del presente Bando.

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 1.000,00	euro 5.000,00



- (*) *valore minimo dell'investimento per ciascuna impresa partecipante al progetto;*
(**) *non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" e "Impresa Femminile" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 9.*

d) **Soggetti proponenti**

Ai fini del presente Bando, i soggetti proponenti per la Misura A sono costituiti da **imprese** (minimo 3 – massimo 20) **riunite in un macro progetto** ("progetto aggregato") predisposto e presentato da un unico soggetto proponente ("soggetto aggregatore"), rappresentato da un'impresa capofila o anche da un altro soggetto purché dotato di personalità giuridica.

e) **Documentazione progettuale da presentare in sede di domanda**

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 10 della parte generale del Bando, i seguenti documenti:

- "Modulo Misura A", disponibile sul sito <https://www.fg.camcom.gov.it>
- Copia integrale del progetto
- Dichiarazione di adesione al Progetto e indicazione dell'impresa capofila o del soggetto aggregatore sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. E' ammessa la dichiarazione trasmessa tramite intermediario di cui all'art. 10 della parte generale del Bando. Il modello di dichiarazione di adesione è disponibile sul sito <https://www.fg.camcom.gov.it>

E' fatto obbligo all'impresa capofila o al soggetto aggregatore di fornire tempestivamente, a ciascuna impresa partecipante, il suddetto "Modulo Misura A" e la copia integrale del progetto debitamente sottoscritti con firma digitale dal suo Legale Rappresentante.

Informazioni contenute nel "Modulo Misura A" (tutti i campi sono obbligatori):

- titolo del progetto
- soggetto proponente;
- abstract del progetto;
- risultati attesi, indicatori di risultato;
- elementi innovativi e distintivi della proposta;
- ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale cui si riferisce l'intervento, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando;
- eventuali ulteriori ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale rispetto a quelli indicati all'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni e a condizione che esse siano strettamente connesse alla realizzazione di almeno una delle attività elencate;
- metodologia e strumenti per la realizzazione del progetto;
- stima dei tempi e dei costi di realizzazione per ciascun partecipante e totali con relativa indicazione del contributo richiesto singolarmente e complessivamente.

Nel caso di spese di cui all'art. 7 comma 1 lettera d) del presente Bando, sarà altresì necessario allegare copia del piano di finanziamento presentato all'ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di sviluppo di attività a sostegno del commercio internazionale.

E' possibile allegare alla domanda anche eventuali ulteriori documenti utili ai fini della sua valutazione.

f) **Valutazione delle domande**



Successivamente al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale da parte della Camera di commercio, la selezione dei progetti avverrà con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei criteri illustrati nella tabella sottostante, ad insindacabile giudizio di una commissione di valutazione.

CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi	0 – 20
b. Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la realizzazione del progetto. Tale criterio terrà conto anche dell'eventuale impatto della soluzione proposta come risposta alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia COVID-19 o come necessaria alla ripartenza delle attività dopo l'emergenza	0 - 15
c. Coerenza rispetto ai mercati serviti e ai canali commerciali utilizzati (anche attraverso la strumentazione di assessment e check-up della CCIAA)	0 – 15
d. Novità / innovatività / contenuto tecnologico del progetto	0 – 15
e. Replicabilità e diffusione dei risultati del progetto	0 – 10
f. Composizione e qualificazione delle risorse umane impegnate in ciascuna impresa	0 – 10
g. Congruità del costo rispetto ai contenuti del servizio	0 – 10
h. Completezza e chiarezza della domanda	0 – 5
PUNTEGGIO MASSIMO	100

Il Nucleo di valutazione è nominato dal Segretario generale della Camera di commercio e sarà formato da almeno 4 componenti:

- un funzionario della stessa Camera di commercio, quale coordinatore del processo di valutazione, senza diritto di voto;
- 3 o più esperti, individuati tra specialisti di settore, esperti messi a disposizione dalle strutture appartenenti al Sistema camerale (Unioni Regionali, Aziende Speciali, società partecipate, società nazionali di Sistema), che esprimeranno i giudizi sui progetti secondo i criteri e i punteggi sopra esposti.

Il Nucleo di valutazione si insedierà entro 15 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo.

Il Nucleo di valutazione esprimerà il proprio giudizio sui singoli criteri sopra esposti indicando il punteggio da assegnare secondo la scala prevista per lo specifico criterio e una breve sintesi delle motivazioni del punteggio espresso. Il punteggio assegnato al progetto sarà pari alla media aritmetica semplice dei punteggi assegnati dai singoli componenti. Il Nucleo di valutazione sarà assistito da una



segreteria messa a disposizione dagli Uffici della Camera di commercio la quale provvederà a redigere il verbale delle sedute di valutazione. Sono ritenuti ammissibili al contributo/voucher solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100.

A parità di punteggio conseguito da due o più progetti, la graduatoria verrà determinata dall'ordine cronologico nella presentazione da parte della prima domanda presentata.

g) Assegnazione dei contributi

Al termine della fase di valutazione di merito, il Nucleo di valutazione redigerà la graduatoria finale in ordine di punteggio decrescente e l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato il punteggio minimo per la loro approvazione, dandone comunicazione al RUP ai fini della successiva determinazione del Segretario generale.



SCHEDA 2 – MISURA B
CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER BENI E SERVIZI STRUMENTALI E PER CONSULENZA E/O
FORMAZIONE PER AVVIARE O RAFFORZARE LA PRESENZA ALL'ESTERO

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Foggia possono richiedere un voucher per le finalità di cui all'art. 1 e per sostenere le spese di cui all'art. 7 del Bando.

La misura prevede l'erogazione di un contributo alle MPMI che, a livello individuale, intendono avviare o rafforzare la loro presenza all'estero attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali, quali quelle elencate all'art.2.

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

b) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 1.000,00	euro 5.000,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 9.

c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 10 della parte generale del Bando, il "Modulo Misura B", disponibile sul sito <https://www.fg.camcom.gov.it>, sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. È ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui all'art. 10 della parte generale del Bando. Il Modulo Misura B contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;



- obiettivi e risultati attesi;
- previsione degli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando;
- indicazione della tipologia delle spese per le quali si chiede il contributo (costi di consulenza, costi per formazione, costi per incontri di affari/virtual matching, ecc.).

Nel caso di spese di cui all'art. 7 comma 1, lettera d) del presente Bando, sarà altresì necessario allegare copia del piano di finanziamento presentato all'ente finanziatore (banca, ecc.) per il progetto di sviluppo di attività a sostegno del commercio internazionale.

d) Valutazione delle domande

L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la verifica della presenza o meno delle altre condizioni previste dal bando.

e) Assegnazione dei contributi

L'Ufficio camerale competente, terminata la fase di valutazione, adotta un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento sarà comunicato all'impresa interessata tramite la pubblicazione sul sito internet <https://www.fg.camcom.gov.it>.